

Deliberazione n. ¹⁹¹/2017/PRSE
Comune di Trevi (PG)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Fulvio Maria LONGAVITA | Presidente |
| Francesco BELSANTI | Primo Referendario |
| Beatrice MENICONI | Primo Referendario - relatore |

nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2017

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";



VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 148-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, introdotto dal citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR, del 30 maggio 2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2015;

VISTA la richiesta istruttoria del Magistrato istruttore prot. 1682 del 7.09.2017;

VISTA la risposta del Comune di Trevi del 19.09.2017 (prot. Cdc n. 1810 del 22.09.2017);

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2015 del Comune di Trevi e le risultanze dell'attività istruttoria;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO, nella Camera di consiglio, il relatore dott.ssa Beatrice Meniconi;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

L'art. 148-bis del TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

La deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015 - con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli



Enti locali - ha ribadito quanto già espresso in precedenza in merito alla necessità del controllo, da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di adottare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Trevi ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2015 senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Con nota istruttoria prot. n. 1682 del 7.09.2017, il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente, chiedendo chiarimenti e documentazione in merito ai punti di seguito indicati:

1. FPV, con particolare riferimento ai fatti gestori che ne hanno determinato l'evoluzione e agli impegni confluiti nel fondo medesimo, sia per parte corrente (€ 334.893,00), che per parte capitale (€ 1.560.047,91);
2. FCDE, con specifico riguardo al metodo di calcolo e alla verifica di congruità, stante anche le incongruenze tra i dati di "stanziamento" - quadro 1.1.3 (€ 956.224,27) e di "risultato di amministrazione" - quadro 1.2.1 (€ 1.316.224,27);
3. risultato di amministrazione e, più in dettaglio, natura dei vincoli derivanti da leggi e principi contabili per € 913.105,73 - quadro 1.2.1;
4. capacità di riscossione delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, visto l'accertamento per € 1.248.174,98 e la riscossione di € 63.893,88, con relativo adeguamento del FCDE negli anni successivi al 2015 - quadro 1.2.8.1;
5. ragioni della cancellazione dei residui attivi (€ 5.297.277,75) e passivi (€ 7.489.504,84); data di esigibilità di quelli ancora sussistenti al 31.12.2015 (attivi € 3.618.087,41 - passivi € 3.074.106,40) e calcolo dei residui attivi conservati (€ 1.750.646,29) - quadri 1.2.10.6 - 1.2.10.2;
6. società partecipate, per i rapporti finanziari, economici e patrimoniali non rilevati e valutati attraverso il sistema informativo dell'Ente e per l'assenza della doppia asseverazione da parte degli organi di controllo - quadro 4.5.1;
7. deliberazione della Sezione n. 21/2017/PRSE e conseguenti provvedimenti adottati dall'Ente in merito al non corretto riaccertamento straordinario di residui attivi.

L'Ente ha risposto con nota del 19.09.2017 (prot. Cdc n. 1810 del 22.09.2017), riferendo che:

1. FPV. C'è stato un aumento dovuto alla dilatazione dei tempi di realizzazione di importanti opere. In particolare, si è trattato di lavori avviati inizialmente senza un cronoprogramma, poi adottato, ma non sempre rispettato. Ciò si è verificato per varie ragioni, quali, ad esempio, la risoluzione contrattuale con alcune ditte affidatarie di lavori, con necessità, a volte, di nuova gara; l'esecuzione di opere per la ricostruzione post sisma secondo le norme speciali sul terremoto; la necessità di perizie suppletive per il recupero di affreschi, con conseguente affidamento di lavori aggiuntivi ed altro ancora. Per quanto concerne gli

impegni confluiti nel fondo sia di parte corrente (€ 334.893,00), sia di parte capitale (€ 1.560.047,91), l'Ente ha fornito i relativi elenchi dettagliati, deducendo che si è trattato di spese basate su obbligazioni giuridicamente perfezionate, ma inesigibili nel 2014. In merito alla evoluzione dei cronoprogrammi in corso d'anno, l'Ente ha riferito che: "la verifica è risultata complessa [...] e i cronoprogrammi in alcuni casi sono non precisi"

2. FCDE. L'accantonamento in sede di rendiconto "2016" [*rectius* 2015], indicato nel quadro 1.2.1 di € 1.316.224,27 si ottiene sommando la quota effettiva di competenza 2015 di € 956.224,27 al fondo all'01.01.2015 di € 360.000,00. L'Ente ha dichiarato di aver optato per il metodo di calcolo della media semplice, di cui all'allegato, ed ha provveduto anche alla relativa verifica di congruità.

3. Risultato di amministrazione. La quota vincolata di € 913.105,73 è così suddivisa:

- a. Retribuzione accessoria personale € 131.992,18
- b. Entrate correnti con vincolo di destinazione € 23.443,93
- c. Trasferimenti c/capitale-FPV non attivabile € 410.043,74
- d. Investimenti-FPV non attivabile € 266.320,06
- e. Accantonamenti per contenzioso € 81.305,83

4. Contrasto all'evasione tributaria per il 2015. Il dettaglio della riscossione coattiva è di seguito indicato:

- a. Accertamenti 2015 per recupero evasione € 1.248.174,98
- b. Riscossioni 2015 € 63.893,88
- c. Residui al 31.12.2015 € 1.184.281,10
- d. Riscossioni 2016 € 64.974,36
- e. Riscossioni a tutto il 15.09.2017 € 112.110,66
- f. Da riscuotere al 15.09.2017 € 1.007.196,08
- g. FCDE accantonato all'01.01.2015 € 553.703,52
- h. Ulteriore accantonamento al 31.12.2016 € 200.000,00

L'Ente ha ulteriormente precisato che dal 2017 ha affidato, previa gara, il servizio di riscossione coattiva alla ditta Andreani Tributi, che dal mese di agosto c.a. ha iniziato ad operare.

5. Residui. I residui attivi eliminati € 5.297.277,75 si suddividono in eliminati effettivi (€ 36.798,41) rideterminati (€ 687,48) e reimputati (€ 5.260.479,34). I conservati al 31.12.2015 (€ 1.750.646,29) sono tutti regolarmente esigibili e, sommati alle riscossioni



in conto residui (€ 1.867.441,12), danno luogo al totale degli accertamenti da residui al 31.12.2015 (€ 3.618.087,41). I residui passivi eliminati € 7.489.504,84 si suddividono in eliminati effettivi, quindi, vere economie (v. allegato E) e reimputati (€ 7.455.036,91). I conservati al 31.12.2015 (€ 971.212,73) corrispondono a obbligazioni giuridicamente perfezionate e sommati ai pagamenti a residui (€ 2.102.893,67) danno luogo al totale degli impegni a residui al 31.12.2015 (€ 3.074.106,40).

6. Società partecipate. L'Ente ha provveduto all'adeguamento del software per la redazione del bilancio consolidato. Inoltre, per la nota informativa dei rapporti debito/credito, garantita solo dal revisore dell'Ente, è stata richiesta l'asseverazione anche da parte dell'Organo di revisione della società partecipata. Il Comune ha anche precisato che *"non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti di debito/credito con la società partecipata"*.

7. Osservazioni da parte della Sezione - Deliberazione n. 21/2017/PRSE. Il Comune conferma che permangono casi di irregolarità per alcuni residui, che tuttavia non incidono in modo sostanziale sul risultato di amministrazione, pari ad € - 470.518,77, con una quota annuale di ripiano di € 15.683,93.

CONSIDERATO CHE:

- La relazione sul rendiconto è stata redatta nel rispetto delle linee guida della Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti di cui alla citata deliberazione n. 22/SE-ZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016;
- L'organo di revisione non ha segnalato alcuna irregolarità amministrativo-contabile;
- Malgrado i chiarimenti forniti dall'Ente la Sezione osserva quanto segue.

In merito al punto 1) si rileva la necessità di adeguati cronoprogrammi, che diano conto della evoluzione degli impegni di spesa e delle relative risorse di finanziamento del FPV, in attuazione del fondamentale principio della programmazione - ex art. 151 del TUEL - che indirizza il ciclo della gestione dell'Ente. Infatti, come evidenziato dall'allegato n. 4/2 (punto 5.4) "la programmazione e la previsione delle opere pubbliche [non può prescindere dalla] formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento".

Ciò anche alla luce della risposta di cui al successivo punto 3), in cui l'Ente riferisce -per la parte vincolata del risultato di amministrazione- che "non è stato possibile attivare" il FPV per rilevanti importi (€ 410.043,74+€ 266.320,06), con conseguente rallentamento nelle procedure per l'utilizzo delle risorse.



In merito al punto 3), e con specifico riferimento alla "parte vincolata" dall'Ente nel risultato di amministrazione, per contenzioso in corso (€ 81.305,82), si precisa che, per l'art. 187 del TUEL, "gli accantonamenti per passività potenziali" sono da ricomprendere tra "i fondi accantonati" del risultato di amministrazione.

In merito al punto 4), si deve rilevare la scarsa capacità di riscossione delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria per il 2015. Infatti, al 15.09.2017 risultano ancora da riscuotere, € 1.007.196,08, rispetto all'accertato iniziale (2015) di € 1.248.174,98.

In merito al punto 5) si osserva che nel questionario l'Organo di revisione ha impropriamente incluso nei residui attivi a fine esercizio anche quelli già riscossi nel corso dell'anno pari ad € 1.867.441,12.

In merito al punto 6), si rileva l'assenza dell'asseverazione ad opera dell'organo di controllo delle società partecipate, corredo della nota informativa relativa alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, di cui all'art. 11, comma 6, lett. j del D.lgs. n. 118/2011, essendo presente solo l'asseverazione ad opera dell'organo di controllo dell'Ente.

In proposito si evidenzia che "l'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate [è]. sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio."

Pertanto, in caso di inerzia, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente stesso, ai fini della adozione dei conseguenti provvedimenti ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 2/2016 in data 19.1.2016).

In merito al punto 7) il Comune conferma che permangono casi di irregolarità per alcuni residui, ed osserva che tuttavia "non incidono in modo sostanziale sul risultato" di amministrazione. A riguardo questa Sezione, nel ribadire la parziale irregolarità del riaccertamento straordinario dei residui attivi, segnalata con propria deliberazione n. 21/2017/PRSE, prende atto delle autonome determinazioni -comunicate da codesto Ente nella citata nota di risposta del 19 settembre u.s.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA



Di segnalare le sopra riportate criticità per la relazione al rendiconto 2015 del Comune di Trevi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266 del 2005 e s.m.i. e 148 bis del TUEL.

Invita l'Ente a trasmettere una sintetica relazione in merito ai provvedimenti assunti a seguito delle riscontrate criticità entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

DISPONE CHE


copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione contabile del Comune di Trevi.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2017.

Il Relatore
Dott.ssa Beatrice Meniconi



Il Presidente
Fulvio Maria Longavita



Depositato il 18 OTT. 2017
Il Preposto della Sezione
Roberto Attilio Benedetti

